



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2169

Disposizioni per l'abolizione del tetto al finanziamento dei partiti politici

Indice

1. DDL S. 2169 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2169	4

1. DDL S. 2169 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2169
XVII Legislatura

Disposizioni per l'abolizione del tetto al finanziamento dei partiti politici

Iter

13 gennaio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2169 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Mariarosaria Rossi (El-PdL XVII)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 dicembre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 554 del 16 dicembre 2015.

Classificazione TESEO

FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 13 gennaio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 559 del 13 gennaio 2016.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2169

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2169

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **Mariarosaria ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2015

Disposizioni per l'abolizione del tetto al finanziamento dei partiti politici

Onorevoli Senatori. -- Il finanziamento privato ai partiti politici è una delle modalità, assieme alle quote d'iscrizione e al *fund raising*, attraverso cui questi ultimi reperiscono i fondi necessari per finanziare le proprie attività.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 si è proceduto, per la prima volta nella storia repubblicana, all'abrogazione contestuale dei contributi ai partiti politici, prevedendo che fossero inserite modalità di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta da parte dei cittadini.

Tali disposizioni, seppur all'avanguardia, hanno generato notevoli problematiche alle casse dei partiti politici poiché il combinato disposto fra queste ultime e l'erogazione della quota del 2 per mille dell'IRPEF non ha generato il gettito auspicato.

A ciò va aggiunto che, il tetto massimo di 100.000 euro per ciascuna persona fisica e non, per l'effettuazione di erogazioni liberali in denaro o comunque corrisposti attraverso contributi in beni e servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, rappresenta un limite ancor più stringente che non consente di ottemperare alla mancanza di fondi, nelle casse dei partiti, in seguito all'entrata in vigore della summenzionata legge n. 13 del 2014.

Alla luce delle siffatte considerazioni, il presente disegno di legge è volto alla risoluzione di questa problematica, che vede coinvolti i partiti politici dal 2014 ad oggi in maniera trasversale, attraverso la soppressione del tetto massimo di 100.000 euro per quanto riguarda le erogazioni liberali di persone fisiche e non, in favore di questi ultimi.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 riscrive i commi 7, 8, 9, 10 e abroga il comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Nello specifico ai commi 7 e 8 viene prevista la possibilità per le persone fisiche e non di effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni e servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, in favore dei partiti politici senza alcun limite. Il comma 9 estende quanto disposto ai precedenti commi 7 e 8 anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. Il comma 10, infine, specifica che quanto disposto dai commi 7 e 8 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. Le predette disposizioni non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore

della presente legge. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ciascuna persona fisica può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni e servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, in favore di un singolo partito politico».

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono anch'essi effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni e servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici».

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici».

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le predette disposizioni non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge».

e) Il comma 12 è abrogato.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

